

Oggetto: rinuncia al termine per l'opposizione ex art.563 e trascrizione

L'art. 563 uc prevede che il termine ventennale (dalla trascrizione della donazione per agire per la restituzione nei confronti dei terzi acquirenti dai donatari) sia sospeso nei confronti dei legittimari che abbiano notificato e trascritto un atto stragiudiziale di opposizione...
Quindi per questo atto è prevista espressamente la trascrizione.

Il diritto (all'opposizione) è personale e rinunziabile.

Oggi ho ricevuto, nell'ambito di una compravendita, la dichiarazione di un terzo, legittimario potenzialmente leso, che rinunciava a tale opposizione (elemento imprescindibilmente richiesto dalla Banca dell'acquirente per concedere il mutuo: secondo me non hanno capito nulla, pensavano che stesse rinunciando alla azione di restituzione con effetto immediato, mentre mancano circa dodici anni alla scadenza del ventennio...) e mi pongo ora il problema della pubblicità da dare a tale rinuncia: trascrizione, annotamento o nulla?

Perchè nell'articolo 563 della questione non se ne parla proprio....

Che fare?

Secondo me, dovresti chiedere alla tua Conservatoria: qui la rinuncia all'opposizione può essere indicata solo nel quadro D della nota, e del resto non ne è prevista un'autonoma trascrizione; so, però, che altrove se ne permette la trascrizione.

In effetti, le Banche e i clienti a volte non capiscono la portata limitata di tale rinuncia, ma contenti loro... Di certo, è sempre meglio di cercare di chiarire che serve a poco...

Si è sostenuto di tutto.

Ti incollo alcuni miei appunti riassuntivi delle varie opinioni sul tema

NB Piccola ricostruzione dei vari pensieri in ordine all'ammissibilità della trascrizione.

Secondo Petrelli (Rassegna RUN) non è necessaria.

Secondo Baralis (R.N. 2006, p. 302) la trascrizione, se preventiva, ha efficacia costitutiva.

Secondo Ieva (R.N. 2005, p. 949) "non si ritiene possibile, nè utile alcuna forma di pubblicità"

Secondo Criscuoli (R.N. 2005, p. 1525) addirittura la rinuncia può manifestarsi informalmente, anche attraverso comportamenti concludenti e pertanto non necessita di trascrizione.

Secondo Busani (convegno Paradigma 2005)+ Titta (FAQ Conservatoria di RE) la trascrizione ha funzione di pubblicità-notizia.

In tal senso Tribunale Parma 15.6.2006 e Nota Busani in CNN Notizie del 8.5.2007. Calcola 168+35 euro in più. La nota va fatta: con CODICE 100 "Rinuncia al diritto di opposizione ex art 563 4° comma c.c."; Indicare nel quadro B i beni oggetto di rinuncia; Soggetti a favore: il donatario e suoi aventi causa senza indicazione delle quote); Soggetti contro: il rinunziante (senza indicazione delle quote). Ove possibile indicare nel quadro A anche la formalità di riferimento (ove ne sia solo una).